

Pubblica Amministrazione: recepite le modifiche sull'accesso agli atti amministrativi

19 Maggio 2006

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184 contenente la disciplina dell'esercizio del diritto all'accesso agli atti della pubblica amministrazione, in attuazione della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005.

In particolare, il diritto di prendere visione ed estrarre copie dei documenti ed atti amministrativi è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni), che abbiano un interesse **diretto, concreto ed attuale**, in relazione al documento stesso (art. 2).

La domanda deve essere presentata all'amministrazione competente la quale entro 30 giorni provvede ad accogliere la richiesta ovvero a rigettarla nei casi previsti dalla legge (ad esempio in caso di documenti inerenti a procedimenti tributari o diretti all'emanazione di atti normativi, di pianificazione e programmazione, ecc.). L'accesso comunque non può essere negato qualora sia sufficiente differirlo nel tempo (art. 9).

Ove la richiesta risulti incompleta o irregolare, l'amministrazione ne informa l'interessato entro 10 giorni.

Se l'amministrazione cui è stata presentata la richiesta di visione non è in possesso del documento richiesto, provvederà ad inoltrare la domanda a quella competente (art. 6).

Viene predisposta inoltre una particolare tutela nei confronti dei cd. **controinteressati**, vale a dire coloro i quali dall'esercizio del diritto di accesso possono vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.

L'amministrazione, infatti, ricevuta la richiesta, deve controllare che non vi siano soggetti controinteressati e, qualora ve ne siano, deve informarli della domanda presentata. Questi avranno a disposizione 10 giorni, dal momento in cui sono stati informati, per presentare eventuali opposizioni all'accesso ai documenti stessi (art. 6).

Il privato, in caso di diniego espresso o tacito ovvero di differimento dell'accesso, può ricorrere al TAR ovvero chiedere un riesame dell'istanza al difensore civico competente per territorio o, qualora si tratti di atti delle amministrazioni statali, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 12).

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla formazione del silenzio-rigetto, e ne deve essere data comunicazione ai controinteressati, che potranno nei successivi 15 giorni presentare le proprie controdeduzioni.

La Commissione si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, che è respinto decorso tale termine.

Con l'entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il D.P.R. 352/1992, ad eccezione dell'art. 8 che sarà abrogato solo nel momento in cui sarà data attuazione all'art. 24, comma 6, della legge 241/1990 (casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi).